



Associazione
Impresa Sociale
ONLUS

STATUTO SOCIALE

Sommario

TITOLO I - Denominazione, sede, scopo.....	3
Articolo 1 - Denominazione.....	3
Articolo 2 - Sede	3
Articolo 3 - Scopo	3
Articolo 4 - Attività di volontariato e lavoro retribuito	4
Articolo 5 - Fonti di ricavo dell'Associazione.....	5
TITOLO II - Soci.....	6
Articolo 6 - Ammissione	6
Articolo 7 - Obblighi dei Soci	6
Articolo 8 - Diritti dei Soci.....	6
Articolo 9 - Perdita della qualità di Socio	6
TITOLO III - Organi dell'Associazione.....	7
Articolo 10 - Organi	7
Articolo 11 - Assemblea dei Soci	7
Articolo 12 - Competenze dell'Assemblea dei Soci	7
Articolo 13 - Diritto di voto in Assemblea	7
Articolo 14 - Svolgimento dell'Assemblea.....	7
Articolo 15 - Deliberazioni dell'Assemblea.....	8
TITOLO IV - Consiglio Direttivo	8
Articolo 16 - Composizione del Consiglio	8
Articolo 17 - Convocazione del Consiglio	8
Articolo 18 - Poteri del Consiglio	9
TITOLO V - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere.....	9
Articolo 19 - Funzioni	9
TITOLO VI - Il Sindaco.....	9
Articolo 20 - Nomina e funzioni del Sindaco	9
TITOLO VII - Esercizio finanziario, bilancio economico sociale preventivo e consuntivo, scritture contabili .	10
Articolo 21 - Esercizio sociale	10
Articolo 22 - Bilancio sociale	10
TITOLO VIII - Scioglimento	11
Articolo 23 - Modalità dello scioglimento	11
Articolo 24 - Rinvio al Codice Civile	11

TITOLO I - Denominazione, sede, scopo

Articolo 1 - *Denominazione*

E' costituita l'**Associazione ENZO B**. Ai sensi dei D.Lgs 460/97, l'Associazione è un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, e adotta quindi la denominazione di ONLUS. Farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Ai sensi del D.Lgs 155/07, l'Associazione è un'Impresa Sociale, e adotta quindi la denominazione obbligatoria di «Impresa Sociale».

La denominazione completa è quindi la seguente: «**Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus**», abbreviabile in «**ENZO B Impresa Sociale Onlus**», ovvero in «**ENZO B IS Onlus**»

Articolo 2 - *Sede*

L'Associazione ha sede in Torino. La sede potrà essere trasferita in qualunque altra località purché in Italia tramite una delibera di Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre istituire sedi secondarie in qualunque luogo del mondo.

Articolo 3 - *Scopo*

L'Associazione:

1. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e d'interesse generale e svolge esclusivamente le attività indicate di seguito e quelle ad esse direttamente connesse;
2. non ha rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
3. si ispira ai principi della solidarietà umana;
4. agisce nel campo del disagio in Italia e nel Mondo, svolgendo un'azione concreta a favore di bambini, adulti, famiglie e comunità che si trovano in situazioni esistenziali particolarmente difficili, promuovendo i valori della accoglienza, della fraternità universale, della solidarietà, della tolleranza, della pace, nonché sostenendo l'affermazione dei diritti e delle capacità umane in tutte le loro espressioni;
5. opera senza fini di lucro e destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
 - a. la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
 - b. la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
 - c. la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

In particolare l'Associazione opera nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni;
- c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- e) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- f) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- g) formazione;
- h) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale

Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà impiegare:

- lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punti i, ix e x, del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
- lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.

L'Associazione a tal fine si propone, a titolo esemplificativo e non limitativo, di:

1. promuovere comunità di accoglienza e altri servizi di cura, assistenza ed educazione per persone in difficoltà, con particolare, ma non esclusivo riferimento, ai bambini vittime di violenza, alle donne in difficoltà, agli immigrati e alle persone portatrici di disabilità;
2. promuovere e sostenere progetti di promozione ed integrazione sociale per persone in difficoltà;
3. promuovere e sostenere l'affidamento familiare, l'adozione nazionale e internazionale, il sostegno a distanza in Italia e nel Mondo di minori, adulti, famiglie e comunità;
4. promuovere attività di consumo critico e responsabile, commercio equo e solidale, ed connesse a processi di economica comunitaria e solidale;
5. promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà e all'estero ed in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
6. sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sui temi oggetto delle proprie attività, anche con attività editoriale e di diffusione radio televisiva e tramite altri mezzi di comunicazione web.
7. turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
8. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

Articolo 4 - **Attività di volontariato e lavoro retribuito**

Per il conseguimento di tali scopi le proprie attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti o personale impiegato.

Ai lavoratori dell'Associazione non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione esclusivamente le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

I lavoratori dell'Associazione, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Articolo 5 - **Fonti di ricavo dell'Associazione**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie iniziative da:

- ✦ contributi degli aderenti;
- ✦ donazioni, lasciti, oblazioni ed erogazioni liberali di privati;
- ✦ contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- ✦ rimborsi derivati da convenzioni;
- ✦ entrate derivanti da attività di Impresa Sociale;
- ✦ entrate derivanti da attività commerciali e produttive non prevalenti.

Per raggiungere gli scopi indicati l'Associazione si impegna altresì ad integrare sia in modo permanente sia in modo contingente, la propria attività con quella di altre strutture associative, promuovendo ed aderendo a comitati, federazioni, consorzi, coordinamenti ed altre organizzazioni nel rispetto di quanto al primo comma dell'Articolo 3 - .

TITOLO II - Soci

Articolo 6 - Ammissione

Sono ammessi quali soci, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che, facendo domanda di ammissione, verseranno la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza pregiudiziali alcuna purché manifestino il loro intendimento di collaborare per il raggiungimento degli scopi statutari e diano garanzia di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione e partecipino attivamente alla vita sociale. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

Articolo 7 - Obblighi dei Soci

I soci sono obbligati:

- ✦ al versamento della quota associativa annuale;
- ✦ a partecipare a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o, se impossibilitati mediante delega;
- ✦ a contribuire agli scopi sociali, partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- ✦ ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente assunte dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:

- ✦ a partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali
- ✦ ad accedere alle cariche associative
- ✦ a prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo, delle Assemblee e del Collegio dei revisori dei conti;
- ✦ a presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale;
- ✦ a chiedere, prima della approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, una copia del bilancio annuale.

Articolo 9 - Perdita della qualità di Socio

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, recesso, per morosità, indegnità o inosservanza reiterata delle norme dettate dall'articolo 6: la morosità, l'indegnità, l'inosservanza di cui sopra verranno accertate dal Consiglio. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio. Le delibere di esclusione e di diniego di ammissione possono essere impugnate davanti all'Assemblea dei Soci tramite con istanza notificata all'Associazione entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Articolo 10 - *Organi*

Sono organi dell'Associazione

- ✦ l'Assemblea dei Soci
- ✦ il Consiglio Direttivo
- ✦ il Presidente ed il Vicepresidente
- ✦ il Tesoriere
- ✦ il Sindaco

Articolo 11 - *Assemblea dei Soci*

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno: l'avviso deve essere spedito o affisso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 12 - *Competenze dell'Assemblea dei Soci*

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sull'adozione e modifica di eventuali regolamenti interni sulla quota associativa, sull'esclusione dei soci e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 13 - *Diritto di voto in Assemblea*

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri. Consiglio salvo che per l'approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio non può rappresentare più di altri 2 Soci.

Articolo 14 - *Svolgimento dell'Assemblea*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento alle assemblee e la regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale su apposito libro da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario che, nominato di volta in volta dall'Assemblea, provvederà a redigere il verbale.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - *Deliberazioni dell'Assemblea*

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO IV - Consiglio Direttivo

Articolo 16 - *Composizione del Consiglio*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 15, secondo quanto, di volta in volta, definito dall'Assemblea. Possono fare parte del Consiglio solo gli associati. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea in una prima votazione eleggerà il Presidente ed in una seconda votazione eleggerà gli altri membri del Consiglio. Il Consiglio nominerà il Vicepresidente ed un Tesoriere tra le persone appartenenti al Consiglio. L'Assemblea stabilisce l'eventuale compenso riconosciuto annualmente ai membri del Consiglio.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale: il cooptato scadrà con i consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 17 - *Convocazione del Consiglio*

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18 - *Poteri del Consiglio*

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Il Consiglio redige i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi.

TITOLO V - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere

Articolo 19 - *Funzioni*

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, convocano l'Assemblea dei soci e la presiedono, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi d'urgenza, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Il Tesoriere provvede alla gestione ed amministrazione del patrimonio sociale e, in genere, di tutti i mezzi finanziari disponibili secondo le direttive del Consiglio.

TITOLO VI - Il Sindaco

Articolo 20 - *Nomina e funzioni del Sindaco*

Il Sindaco è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Il Sindaco esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.

Il Sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Il controllo contabile è esercitato dal Sindaco, che deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nel caso in cui l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del codice civile.

TITOLO VII - Esercizio finanziario, bilancio economico sociale preventivo e consuntivo, scritture contabili

Articolo 21 - *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - *Bilancio sociale*

L'Associazione dovrà, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

L'Associazione dovrà, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

TITOLO VIII - Scioglimento

Articolo 23 - *Modalità dello scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che delibererà ai sensi di legge in ordine alla procedura di scioglimento e in ordine alla devoluzione del patrimonio in favore di ONLUS operanti in analogo settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, e seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e, in quanto compatibili, dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Articolo 24 - *Rinvio al Codice Civile*

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia associazionismo, di ONLUS e di Impresa Sociale.